



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Vittoria Amirante - settore civile

Michele Toriello - settore penale

MAGGIO 2026



Settore Civile

(a cura di Vittoria Amirante)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13651 dell'11 maggio 2026, Presidente G.M. Stalla, Relatore U. Candia

GIUDICATO. Giudicato esterno - Accertamento e prova - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Altre libere modalità dimostrative.

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all'accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l'unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13696 dell'11 maggio 2026, Presidente L. Napolitano, G. Tartaglione

PROCESSO TRIBUTARIO. Interpretazione e portata dell'art. 7 quinquies della l. n. 212 del 2000 - Violazione di diritti fondamentali del contribuente - Principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti - Sussistenza.

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all'interpretazione ed alla portata dell'art. 7 quinquies della l. n. 212 del 2000, in particolare in relazione all'esistenza, nell'ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione con la riforma del 2023, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente, anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 50 del 2026.

Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria n. 14599 del 17 maggio 2026, Presidente I. Tricomi, Relatore G. Garri

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA. Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie in materia di procedure concorsuali - Mobilità interna - Passaggio “per saltum” di personale ATA nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi - Riparto della giurisdizione tra g.a. e g.o..

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di giurisdizione - se amministrativa o ordinaria - in ordine alle controversie attinenti a procedure selettive interne finalizzate al passaggio del personale a diversa area funzionale, con particolare riferimento alle procedure volte a disporre il passaggio “per saltum” di personale ATA nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, fattispecie peculiare in quanto comportante il conseguimento di qualifiche più elevate e non comprese all’interno della medesima area, categoria o fascia di inquadramento.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 14894 del 18 maggio 2026, Presidente M. Falaschi, Relatore G. Fortunato

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Irregolarità nella procedura di smaltimento dei rifiuti ex artt. 101 e 190 d.lgs. n. 152 del 2006 - Violazione commessa da dipendente diverso da quello inizialmente indicato come responsabile - Differente posizione rivestita nell’organigramma dell’Ente - Incidenza sul contenuto della contestazione - Questioni di massima di particolare importanza.

In tema di sanzioni amministrative comminate per irregolarità nella procedura di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 101 e 190 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

“a) se, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove sia esclusa la responsabilità (per carenza dell’elemento soggettivo) della persona fisica inizialmente individuata come autore della violazione e alla quale sia stata contestato l’illecito, sia possibile confermare la medesima sanzione a carico dell’obbligato

solidale ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689/1981 ove il giudice accerti la responsabilità di una diversa persona fisica del cui operato debba ugualmente rispondere l'ente;

b) se, ove il soggetto ritenuto responsabile sia investito di compiti e funzioni diverse da quelle dell'originario incolpato, permanga l'identità del fatto contestato e di quello accertato o sia violato il principio di immutabilità della contestazione;

c) se l'ipotesi in esame sia assimilabile alla responsabilità dell'ente per la condotta dell'autore non identificato o non identificabile.”.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 13393 del 9 maggio 2026, Presidente M. Acierno, Relatore A. Pazzi

PROCEDIMENTO CIVILE. Regolamento di competenza - Procedimento ex art. 330 c.c. dinanzi al tribunale dei minorenni - Successiva richiesta, al tribunale ordinario, di omologa di accordo relativo alla responsabilità genitoriale - *Vis attractiva* ex art. 38 disp. att. c.c. - Questioni.

La Prima Sezione civile, nell'ambito di un regolamento di competenza sollevato ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione riguardante l'operatività della *vis attractiva* prevista nell'art. 38 disp. att. c.c. novellato nel caso in cui - promosso dal pubblico ministero un procedimento ex art. 330 c.c., dovuto a riscontrate condizioni di grave pregiudizio per un minore, tali da indurre in via provvisoria un provvedimento di protezione ex art. 403 c.c., convalidato - i genitori richiedono al tribunale ordinario l'omologa di un accordo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore stesso, previa trasmissione degli atti del procedimento già instaurato davanti al Tribunale per i minorenni.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 14637 del 18 maggio 2026, Presidente M. Acierno, Relatore A. Costanzo

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Trattamento dei dati personali - Autorità Garante - Attività di accertamento delle violazioni - Termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio - Natura - Conseguenze - Questioni.

La Prima Sezione civile, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di un provvedimento correttivo e sanzionatorio emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione concernente l'esistenza, le modalità di calcolo e, in particolare, la natura, perentoria o meno, del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio davanti al Garante medesimo avviato a seguito di segnalazioni di cui all'art. 144, cod. privacy e, dunque, l'individuazione delle conseguenze della violazione di tale termine.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 15479 del 21 maggio 2026, Presidente M. Falabella, Relatore E. Campese

SOCIETÀ DI PERSONE. Società in nome collettivo - Revoca socio amministratore - Giusta causa - Opposizione ad operazioni gestorie - Condotta oppositiva espressione della maggioranza della compagine sociale - Ambito di applicazione dell'art. 2257 c.c.

La Prima Sezione civile, nell'ambito di un giudizio di revoca del socio amministratore di una società in nome collettivo, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione concernente la possibilità di valutare come "*giusta causa*" di revoca, ai sensi dell'art. 2259, comma 3, c.c., la condotta del socio amministratore (con quota maggioritaria) che si opponga, ex art. 2257, comma 2, c.c., ad un'operazione asseritamente gestoria, prospettata dall'altro socio amministratore (con quota minoritaria), ove tale condotta oppositiva esprima la volontà della maggioranza della compagine sociale, alla quale unicamente spetta, ai sensi dell'art. 2257, comma 3, c.c., dirimere il conflitto gestorio fra soci co-amministratori ed operare il bilanciamento di interessi contrapposti che vi è sotteso.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 15865 del 23 maggio 2026, Presidente G. Mercolino, Relatore L. Varotti.

ASSISTENZA PUBBLICA. Servizi socioassistenziali - Rapporti tra l'impresa erogatrice, la persona non autosufficiente ed il Comune - Pagamento della quota alberghiera della retta - Onere del Comune - Individuazione dei presupposti.

In tema di servizi socioassistenziali, la Sezione Prima civile ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza delle questioni relative al genere di rapporto sussistente tra l'impresa che eroga i servizi socioassistenziali, la persona non autosufficiente e il Comune ed alla individuazione dei presupposti in ragione dei quali quest'ultimo deve farsi carico (al posto del privato) del pagamento della quota cosiddetta alberghiera della retta pretesa dall'erogatore privato.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16184 del 25 maggio 2026, Presidente G. Mercolino, Relatore L. Varotti.

SALUTE. Prestazioni sanitarie rese ante 2009 - Tetto di spesa - Strutture pubbliche ed equiparate (ospedali classificati, IRCCS, strutture meramente accreditate) - Ambito di applicazione.

In tema di prestazioni sanitarie, la Sezione Prima civile ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza della questione concernente l'applicabilità del tetto di spesa per le prestazioni sanitarie rese ante 2009 da ospedali privati classificati, in ordine alla quale si registrano due diversi orientamenti interpretativi: un primo orientamento, infatti, equiparando gli ospedali classificati a quelli pubblici, esclude l'applicabilità del tetto di spesa fino al 2008, in quanto essi non potrebbero sottrarsi all'obbligo di rendere le prestazioni richieste dagli assistiti, nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo; secondo altro orientamento, invece, non essendo predicabile una completa equiparazione tra strutture private classificate e pubbliche, la fissazione in via amministrativa del tetto di spesa per le prestazioni ante 2009 avrebbe comunque un rilievo, ove intervenuta e, qualora annullata dal giudice amministrativo, non de terminerebbe ex se l'espansione del diritto alla remunerazione illimitata, ma solo l'obbligo per la PA di rimettere una nuova determinazione autoritativa.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 16558 del 27 maggio 2026, Presidente G. Mercolino, Relatore F. Rolfi.

APPALTO PUBBLICO. Art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2000 - Inoperatività in caso di fallimento - Applicabilità o meno al concordato preventivo.

In tema di appalto pubblico, la Sezione Prima civile ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza della questione relativa all'applicabilità o meno al concordato preventivo dei principi dettati dalla S.C. in tema di inoperatività dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2000, nell'ipotesi di fallimento dell'impresa appaltatrice - in considerazione dell'effetto di scioglimento del contratto di appalto che si viene a produrre a seguito dell'apertura della procedura - attesa la diversità strutturale tra le due procedure concorsuali.

**RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA
DELLA SEZIONE SECONDA**

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 13382 del 9 maggio 2026,
Presidente L. Cavallino, Relatore T. Maccarrone.*

**PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN
GENERE - Negoziazione assistita - Comunicazione dell'invito o sottoscrizione
della convenzione - Effetti sulla prescrizione - Individuazione.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione riguardante l'identificazione degli effetti sulla prescrizione della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, essendo necessario chiarire se, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014, la comunicazione dell'invito - o la sottoscrizione della convenzione - produca la sola interruzione o anche la sospensione del termine di prescrizione, e quale sia l'ampiezza temporale dell'eventuale effetto sospensivo.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 14204 del 14 maggio 2026,
Presidente G. Tedesco, Relatore D. Cavallari.*

**CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE
LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE
RAGIONEVOLE - Notifica del decreto di liquidazione dell'indennizzo al
Ministero della giustizia - Omessa allegazione del decreto - Indicazione nella
relata degli estremi del decreto - Conseguenze.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al se la notifica del decreto di liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, effettuata nei confronti del Ministero della giustizia senza allegare il decreto, possa considerarsi inesistente, in mancanza di quello che dovrebbe essere il suo contenuto proprio, o semplicemente nulla o irregolare laddove nella relata siano stati indicati i dati idonei ad identificare il decreto stesso.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 16194 del 25 maggio 2026,
Presidente G. Tedesco, Relatore A. Penta.*

SUCCESSIONI. Testamento olografo prodotto in giudizio dall'attore - Autenticità - Contestazione proveniente dal convenuto - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Modalità di introduzione.

La Sezione Seconda civile, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione prospettata nel primo motivo di ricorso e concernente le modalità di introduzione della domanda di accertamento negativo con la quale si contesti l'autenticità di un testamento olografo, allorquando tale contestazione provenga dal convenuto nei cui confronti sia stato prodotto il testamento.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 16421 del 27 maggio 2026,
Presidente G. Fortunato, Relatore F. Graziano.*

PROPRIETÀ. DIRITTI REALI. Enfiteusi - Costituzione risalente all'anno 1820 - Diritto del proprietario alla revisione del canone originariamente convenuto.

La Sezione Seconda civile, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione concernente il diritto del proprietario-concedente alla revisione del canone enfiteutico originariamente pattuito, laddove, in riferimento ai rapporti molto risalenti nel tempo, il canone enfiteutico giungesse ad assumere valenza irrisoria, con conseguente necessità di verificare la compatibilità di una eventuale compressione del diritto di proprietà con l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 12460 del 4 maggio 2026, Presidente E. Iannello, Relatore A. Crivelli.

DANNI CIVILI. Danno da compromissione del rapporto parentale - Persona affetta da grave disabilità - Risarcibilità in favore del fratello nato successivamente al sinistro.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica, della questione relativa alla possibilità di riconoscere il risarcimento del danno da compromissione del rapporto parentale anche in favore del fratello della vittima primaria, non ancora nato al momento del fatto allegato come illecito, anche alla luce del rilievo che è stata oggetto di rimessione in trattazione in pubblica udienza da parte della stessa Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 4694 del 2 marzo 2026, la questione, solo parzialmente sovrapponibile, attinente la risarcibilità del danno parentale subito da un congiunto, in quel caso il figlio, nato successivamente al fatto allegato come illecito. La Sezione Terza ha, infatti, rilevato che in entrambi i casi è necessario risolvere la questione se, ai fini del riconoscimento del carattere immediato e diretto della conseguenza dannosa, il rapporto parentale di cui si ristora la menomazione debba necessariamente essere già esistente al momento del sinistro che colpisce la vittima primaria dell'illecito, oppure se esso possa acquisire rilievo anche in chiave futura in rapporto ad un differente rapporto familiare in caso di assenza al momento dell'illecito.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 14167 del 14 maggio 2026, Presidente L. Rubino, Relatore L. Giraldi.

PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO. Sinistro mortale avvenuto in Germania - Lex loci damni ex art. 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864 del 2007 - Esclusione - Contrarietà rispetto all'ordine pubblico - Passaggio in giudicato della sentenza - Conformità ai principi di effettività e del primato del diritto dell'Unione.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa (relativa ad una domanda di risarcimento danni da parte dei congiunti per un sinistro mortale avvenuto in Germania) in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle seguenti questioni: 1) se i principi di primato, effettività e uniforme applicazione del diritto dell'Unione ostino

alla formazione di un giudicato interno nazionale su una statuizione che abbia escluso l'applicazione della legge straniera designata dal Regolamento Roma II per contrarietà all'ordine pubblico; 2) se l'art. 26 del Regolamento (CE) n. 864/2007, debba essere interpretato nel senso che sia ravvisabile una violazione dell'ordine pubblico per il solo fatto che la *lex loci damni* applicabile per effetto del Regolamento preveda criteri o importi risarcitori differenti o meno favorevoli rispetto a quelli del foro, o il danno sia del tutto escluso; 3) Se il giudice di ultima istanza sia tenuto a verificare d'ufficio la corretta applicazione del Regolamento Roma II, anche quando la questione della legge applicabile non sia stata oggetto di specifica impugnazione nei gradi precedenti.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 15433 del 20 maggio 2026, Presidente L. Scarano, Relatore A. Pellicchia.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORDSUALI. Cessione di azioni di pertinenza della massa - Specifica autorizzazione del giudice delegato alla cessione dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. - Implicita autorizzazione alla cessione dell'azione revocatoria ordinaria - Azione cedibile senza espressa menzione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se, nell'ambito di un concordato ordinario, l'azione revocatoria ordinaria possa ritenersi implicitamente compresa nella cessione dell'azione di responsabilità, quale mezzo accessorio di conservazione del credito, ovvero se, ai sensi dell'art. 124, comma 4, l.fall., sia necessaria una specifica autorizzazione del Giudice Delegato, con analitica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa, nonché dell'estensione e dei limiti della nozione di "azioni di pertinenza della massa" a seguito della riforma del 2005, e della riconducibilità dell'azione revocatoria ordinaria - prevista dall'art. 66 l.fall. e di natura derivativa rispetto a quella civilistica - tra le azioni cedibili in sede di concordato senza espressa menzione, nonché della compatibilità di tale interpretazione con la ratio dell'art. 124 l.fall., diretta a garantire ai creditori una completa informazione preventiva sulle azioni suscettibili di essere esercitate, al fine di consentire un voto consapevole sulla convenienza della proposta concordataria.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 15920 del 23 maggio 2026, Presidente L.A. Scarano, Relatore F. Fiecconi.

GIURISDIZIONE. STRANIERI. Azione revocatoria - Società con sede legale nel Regno Unito - Questione attinente alla giurisdizione.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'individuazione della giurisdizione (del giudice italiano o del giudice inglese) su un'azione revocatoria incidente, in via diretta o di riflesso, sugli assetti organizzativi di una società avente sede nel Regno Unito.

Sezione terza civile, ordinanza interlocutoria n. 17077 del 31 maggio 2026, Presidente C. Graziosi, Relatrice F. Fiecconi.

SOCIETÀ. Azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 e 2395 c.c. - Danno - Condotte illecite consistenti nello svilimento ed estromissione dei danneggiati dalla compagine sociale - Legittimazione passiva - Amministratori di fatto o di diritto e legali rappresentanti della società - In proprio.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione se, nell'azione di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2395 c.c., la legittimazione passiva spetti a soggetti evocati in giudizio quali amministratori di fatto o di diritto e legali rappresentanti di una società, ovvero agli stessi in proprio, qualora il danno sia consistito nello svilimento della posizione dei danneggiati all'interno della compagine sociale fino a determinarne l'estromissione dalla gestione degli affari sociali, a prescindere dalla circostanza che i comportamenti contestati abbiano arrecato o meno pregiudizio anche alla società.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12503 del 4 maggio 2026, Presidente F. Garri, Relatore M. Casola.

ASSISTENZA PUBBLICA. Prestazioni assistenziali collegate al reddito - Onere di comunicazione periodica della situazione reddituale - Inosservanza - Sufficienza ai fini della revoca della prestazione.

In tema di prestazioni assistenziali collegate al reddito, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla sufficienza, ai fini della revoca di tali prestazioni, della mancata comunicazione periodica della situazione reddituale prevista dall'art. 35, comma 10-bis, del d.l. n. 207 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 14 del 2009, come successivamente modificato, indipendentemente dal concreto superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle medesime prestazioni e dallo stato soggettivo dell'assistito.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12990 del 6 maggio 2026, Presidente M. M. Leone, Relatore A. Pagetta.

LAVORO SUBORDINATO. Licenziamento - Giudizio di impugnazione - Decadenza - Impedimento - Sufficienza del mero deposito del ricorso giudiziale.

In tema di licenziamento del lavoratore, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla sufficienza, ai fini dell'impedimento della decadenza di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966, *ratione temporis* vigente, del mero deposito del ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, e ciò anche in assenza di sua impugnativa stragiudiziale e di notifica del ricorso giudiziale al datore di lavoro nello stesso termine.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 13726 dell'11 maggio 2026, Presidente M.M. Leone, Relatore E. Boghetic.

LICENZIAMENTI. Licenziamento - Doveri di correttezza e buona fede del lavoratore - Agenzia investigativa - Elementi acquisiti - Attività quale agente provocatore - Utilizzabilità - Questione.

In tema di licenziamento, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione riguardante l'utilizzabilità degli elementi acquisiti tramite l'attività svolta da una agenzia investigativa, incaricata dal datore di lavoro di verificare l'osservanza, da parte del lavoratore, dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa (nel caso di specie riconducibile ad assenza per malattia), laddove la predetta agenzia non si limiti a svolgere attività di mero monitoraggio delle condotte spontaneamente tenute dal lavoratore, bensì ne solleciti comportamenti elusivi, agendo quale vero e proprio agente provocatore.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 14138 del 14 maggio 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore C. Marotta

LAVORO PUBBLICO. Pubblico impiego - Giornalisti pubblici - Collaborazioni coordinate e continuative - Subordinazione - Differenze retributive - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Condizioni - Questione - Rinvio della l. reg. Emilia-Romagna n. 17 del 2004 alla contrattazione collettiva - Legittimità costituzionale - Questione.

In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle questioni relative: (i) all'applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico ai rapporti instaurati dalle amministrazioni pubbliche, anche alla luce dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 21764 del 2021; (ii) alla portata e alla legittimità costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna n. 17 del 2004, nel testo applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, nella parte in cui prevede l'applicazione del predetto contratto; (iii) alla rilevanza di tale questione nel caso di riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126 c.c. e di utilizzo del predetto contratto nazionale quale parametro di riferimento; (iv) all'incidenza dell'art. 1, comma 160, della l. n. 160 del 2019, che ha introdotto un meccanismo di salvaguardia dei trattamenti economici; (v) alla

disciplina applicabile nei casi di utilizzo di lavoratori formalmente autonomi nell'ambito dell'organizzazione pubblica, con riferimento, in particolare, agli artt. 7 e 70 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria n. 14510 del 16 maggio 2026, Presidente G. Marchese, Relatore A. Gnani.

PREVIDENZA. NASpI - Dimissioni per giusta causa del lavoratore - Percezione parziale di indennità sostitutiva del preavviso - Inclusione del periodo di preavviso - Interpretazione dell'art. 6 d.lgs. n. 22 del 2015 - Compatibilità con l'art. 73 del r.d.l. n. 1827 del 1935.

In tema di NASpI, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico, della questione se, in caso di dimissioni per giusta causa del lavoratore e di indennità sostitutiva del preavviso percepita solo in parte, il trattamento NASpI comprenda anche il periodo di preavviso, e relativa all'interpretazione dell'art.6 del d.lgs. n. 22 del 2015 quale norma innovativa e incompatibile - o meno - rispetto alla previsione dell'art. 73 del r.d.l. n. 1827 del 1935.

Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria n. 14583 del 17 maggio 2026, Presidente I. Tricomi, Relatore G.M. Armone.

PREVIDENZA. Prestatore di lavoro - Azione volta ad ottenere il diritto al computo della precedente retribuzione di posizione organizzativa all'interno della retribuzione individuale di anzianità e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva - Istituto previdenziale - Qualità di litisconsorte necessario.

In relazione all'azione promossa dal prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro - nella specie, ente pubblico - al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al computo, all'interno della retribuzione individuale di anzianità (RIA), della ex retribuzione di posizione organizzativa goduta presso altro ente pubblico e la conseguente condanna del datore al versamento dei contributi dovuti all'Inps sulla retribuzione per la anzidetta precedente posizione organizzativa, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica, della questione relativa alla qualifica quale litisconsorte necessario dell'Istituto previdenziale e al conseguente obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti del medesimo, rilevando come la

medesima questione sia già stata oggetto di due distinte ordinanze interlocutorie di rinvio a pubblica udienza (n. 33033 e 33038 del 17/12/2025 concernenti la posizione di due distinti lavoratori alle dipendenze della medesima società), la quale non risulta ancora celebrata.

Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria n. 14598 del 17 maggio 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore G. Cinque.

IMPIEGO PUBBLICO. Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 562 e 563, della l. n. 266 del 2005 - Assunzione per chiamata diretta per profili professionali richiedenti il solo requisito della scuola dell'obbligo - Presupposti - Figlio non superstite della vittima del dovere - Inclusione - Questione.

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico e della mancanza di precedenti specifici, della questione relativa alla possibilità di assunzione per chiamata diretta presso pubbliche amministrazioni, per profili professionali richiedenti il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche per il figlio della vittima del dovere reso permanentemente invalido e successivamente deceduto in corso di causa.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15081 del 19 maggio 2026, Presidente G. Marchese, Relatore M. Casola.

PREVIDENZA. Cooperativa sociali - DURC negativo - Effetti sullo sgravio contributivo per i lavoratori svantaggiati.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicazione, nell'ambito delle cooperative sociali, della regola del minimale contributivo in relazione alle "persone svantaggiate", di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991 e alla portata degli effetti scaturenti dall'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006, in ipotesi di DURC negativo.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 161679 del 25 maggio 2026, Presidente F. Garri, Relatore L. D'Addario.

PREVIDENZA. Lavoro accessorio - Artt. 48 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015 nella versione antecedente alla modifica introdotta con il d.l. n. 25 del 2017, conv. con modif. con l. n. 49 del 2017 - Superamento di limiti di compenso annuo - Conseguenze - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Regime antecedente alla rimodulazione dell'istituto in termini di prestazione di lavoro occasionale per effetto dell'art. 54-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. con l. n. 96 del 2017 - Questione.

In tema di rideterminazione dei premi e degli accessori in conseguenza del superamento dei limiti di compenso annuo del contratto di lavoro accessorio di cui agli artt. 48 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all'eventuale conversione, in tal caso, del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato alla luce del dettato normativo - antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 25 de 2017, conv. con modif. con l. n. 49 del 2017 e dall'art. 54-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. con l. n. 96 del 2017 (che ha trasformato il lavoro accessorio in lavoro occasionale) -, della portata della clausola generale prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 81 del 2015 e dei limiti della qualificazione legale dei rapporti in difformità del tipo negoziale prescelto dalle parti.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 16704 del 28 maggio 2026, Presidente L. Esposito, Relatore L. Ariola.

PREVIDENZA. Trattamento pensionistico anticipato - Art. 1, comma 179 della l. n. 232 del 2016 - Accesso - Condizioni - Lavoratori iscritti all'AGO o alle forme sostitutive ed esclusive di essa - Sussistenza - Lavoratori iscritti alla Gestione separata - Estensione - Questione.

In tema di accesso anticipato al trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 179, lett. a della l. n. 232 del 2016, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa a all'interpretazione della disposizione nella parte in cui indica, tra le condizioni di accesso al beneficio in parola, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dovendosi chiarire se detta condizione vada riferita esclusivamente ai lavoratori iscritti all'AGO o alle forme sostitutive ed esclusive di essa o anche a quelli iscritti alla Gestione separata.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12205 del 01 maggio 2026, Presidente L. Paolitto, Relatore M. Libri.

TRIBUTI. Accertamento rendita catastale - Immobili a destinazione speciale - Gruppo D - Stima reddituale - Canone annuo di fitto - Strutture alberghiere - Applicabilità.

In tema di accertamento della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione afferente il concetto di stima reddituale prevista ai fini catastali per gli immobili appartenenti alla categoria D (nel cui ambito rientrano gli immobili aventi ad oggetto attività alberghiera), riferita testualmente al “canone annuo di fitto”, nel senso di verificare in che termini e secondo quali modalità detta stima, ancorata al canone locativo, sia applicabile in ipotesi di strutture alberghiere, anche in considerazione delle peculiarità del contratto di affitto delle camere di albergo, e se, rispetto alla previsione di cui alla circolare n. 6 del 2012 che sembra alludere chiaramente al mercato delle locazioni “in senso stretto”, sussista una possibile identità di ratio rispetto al contratto alberghiero.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12522 del 04 maggio 2026, Presidente R. Crucitti, Relatore A. Giudicepietro.

TRIBUTI. Accertamento fiscale - Ammortamento dell'avviamento - Termini di legge - Mancato rispetto - Computo come minusvalenza o perdita del suo costo.

In tema di accertamento fiscale, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle questioni relative all'ammortamento dell'avviamento ed alla possibilità di computare come minusvalenza o perdita il costo dell'avviamento che non sia stato ammortizzato nei termini di legge.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12613 del 05 maggio 2026, Presidente G. Fuochi Tinarelli, Relatore F. Federici.

PROCESSO TRIBUTARIO. Ricorso in cassazione - Termine ex art. 327 c.p.c. - Deposito della sentenza in un giorno festivo - Decorrenza - Modalità di computo.

In tema di processo tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al computo del termine ex art. 327 c.p.c., ai fini della tempestività della impugnazione, quando il giorno di deposito della sentenza risulta essere una domenica, per valutare se il termine per la impugnazione possa essere o meno calcolato considerando detto giorno e se ciò importi che esso vada regolato come se pubblicato nel seguente giorno feriale e lavorativo, per come già previsto nella previgente forma di deposito cartaceo dei provvedimenti.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12976 del 06 maggio 2026, Presidente R. Crucitti, Relatore F. Lume.

TRIBUTI. Compensazione - Innalzamento limite massimo previsto per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili - Trattamento normativo - Jus superveniens - Abolitio criminis.

In tema di compensazione di crediti d'imposta, la Sezione Tributaria ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza della questione concernente la configurabilità di una *abolitio criminis* in conseguenza dello *ius superveniens* che ha disposto l'innalzamento dei limiti di utilizzabilità del credito in compensazione - dapprima elevati a euro 700.000 e, successivamente, a euro 2.000.000 –, risultati capienti rispetto all'ammontare del credito compensato, anche alla luce di precedenti sezionali non univoci.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13564 del 10 maggio 2026, Presidente M. Balsamo, Relatore A. Liberati.

TRIBUTI. Fondi di investimento - Qualificabilità come imprese di costruzione - Applicabilità dell'art. 10, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Misura (proporzionale o fissa) dell'imposta di registro.

La Sezione Tributaria, in tema di imposte applicabili alla cessione di un bene immobile ad un fondo immobiliare, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico, della questione relativa alla possibilità di qualificare i fondi di investimento, ai fini IVA, come imprese di costruzione - con la conseguenza di ritenere che la cessione avvenuta tra due fondi non determini la fuoriuscita del bene dal ciclo produttivo - strettamente connessa alla questione dell'applicabilità dell'art. 10, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, che si riflette sulla misura (proporzionale o fissa) della imposta di registro.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 15793 del 22 maggio 2026, Presidente R. Crucitti, Relatore M. C. Sali.

TRIBUTI. Redditi di impresa - Minusvalenza da costo originario dell'avviamento - art. 68 TUIR - Applicabilità.

In tema di redditi di impresa, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità di dichiarare quale minusvalenza o perdita il costo originario dell'avviamento commerciale - iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali al momento dell'acquisto a titolo oneroso - in occasione della successiva cessione dell'azienda, in difetto di ammortamento del relativo costo, secondo quanto previsto dall'art. 68 TUIR, nel testo *ratione temporis* vigente, stante l'assenza di precedenti specifici.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Prima, udienza del 13/05/2026 (dep. 22/05/2026), ord. n. 18497, Pres. G. Rocchi, Rel. A. Natalini.

ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Rapina aggravata - Riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena - Artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 28/04/2026 (dep. 14/05/2026), ord. n. 17486, Pres. G. De Amicis, Rel. R. Licci.

DELITTI CONTRO LA PERSONA - Lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. - Ipotesi autonoma di reato ovvero circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di lesione personale - Questione che può dar luogo a un contrasto giurisprudenziale - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se, in tema di lesioni a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. integri un'ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen.”.